

N. R.G. 3131/2017



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

Prima Sezione Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Cristina Contini	Presidente Relatore
dott. Marco Ciccarelli	Giudice
dott. Ludovico Sburlati	Giudice

all'esito dell'udienza del 07/04/2017

nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. **3131/2017** promosso da:

**MARCELLO CHESSARI** (C.F. CHSMCL62P28M088D) con il patrocinio dell'avv. GROSSO ANDREA elettivamente domiciliato in VIA MANGENTA, 12 BIS/D 10128 TORINO presso il difensore avv. GROSSO ANDREA

RECLAMANTE

contro

**SELL - PLAST SRL** (C.F. 01677390013) con il patrocinio dell'avv. RESTANO FEDERICO elettivamente domiciliato in corso Galileo Ferraris, 43, 10128 Torino presso il difensore avv. RESTANO FEDERICO

RECLAMATO

Sentite le parti all'udienza del 7 aprile 2017 ha emesso la seguente

**ORDINANZA EX ART. 669 TERDECIES c.p.c.**

IN FATTO

Con provvedimento del 20 gennaio 2017 il Tribunale delle Imprese di Torino, in composizione monocratica, ha rigettato la richiesta cautelare di Marcello CHESSARI, socio di SELL PLAST fondata sull'art. 2476 c.c..

I motivi del rigetto erano i seguenti.

Il socio aveva formulato un ampio ventaglio di richieste che si potevano raggruppare in tre categorie:

- Consultazione di documenti che SELL PLAST aveva già fornito ovvero che legittimamente si era rifiutata di fornire se non previo mascheramento dei dati sensibili;
- Richiesta di "motivazioni/spiegazioni" relative a fatti già noti a CHESSARI che, comunque, esulavano dal concetto di "notizie" di cui al comma 2 dell'art.2476 c.c.;
- Richiesta di accedere fisicamente al magazzino della società per verificarne l'effettiva consistenza, che non rientrava tra i diritti del socio come regolati dalla norma invocata dalla parte ricorrente.

Contro questa decisione CHESSARI ha presentato reclamo.

Pagina 1

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13c1ec



Ha esposto di essere socio di maggioranza della SP di cui deteneva il 45% del capitale sociale per la cui acquisizione aveva investito la somma di €400 mila e di essere, per questo, particolarmente interessato alla “buona amministrazione dell’ente” e di essere preoccupato circa la possibilità che SP venisse pregiudicata da “atti illeciti di una certa gravità già commessi e innegabili”, asseritamente posti in essere dagli attuali amministratori.

L’ordinanza reclamata aveva erroneamente ritenuto insussistente il pericolo nel ritardo da ritenersi invece sussistente “in re ipsa” nelle richieste cautelari fondate sull’art. 2476 c.c..

Con riferimento al *fumus boni juris* ha lamentato che il giudice della prima fase non avesse tenuto conto del fatto che la richiesta dei documenti di cui alle pagine da 13 a 16 del ricorso era tutt’altro che generica e che SP non aveva soddisfatto, nella fase stragiudiziale, tutte le legittime richieste del socio.

Infatti, benché avesse consegnato “una prima volta la documentazione”, non l’aveva “aggiornata quando le veniva richiesto”.

Ha poi negato di avere sollevato obiezioni alla proposta di SP di fornire alcuni documenti con “oscuramento dei dati sensibili”, nonostante la genericità di tale definizione e nonostante l’assenza di limiti (se non dell’abuso del mezzo) del diritto del socio ad avere documenti e notizie sulla gestione della società.

Inoltre, ad avviso della parte reclamante, la ragione del rigetto era stata erroneamente fondata sulla asserita situazione di conflitto di interessi in cui CHESSARI versava.

Infatti se era vero che il socio di SP era diventato amministratore di GREEN COAT s.r.l., era altrettanto vero che non vi era un effettivo rapporto di concorrenza tra questa società e la resistente, che svolgevano attività differenti, benché complementari (infatti G.C. svolgeva attività di produzione di particolari in plastica mentre SP svolgeva attività di cromatura di tali particolari).

Inoltre CHESSARI, tenuto conto della situazione conflittuale con gli altri soci, si era risolto a cedere le proprie quote ma questo non consentiva di ritenere che fosse un concorrente della SP.

Quanto, poi, alle richieste ritenute inammissibili perché non costituite da documenti, CHESSARI ha spiegato che la richiesta era stata formulata con modalità tali da agevolare, e non pregiudicare SP che avrebbe potuto mettere a disposizione documenti riassuntivi e sintetici, invece di produrre una grande mole di documenti.

Con riferimento al magazzino, ha confermato che la questione del diritto del socio ad accedervi fisicamente ex art. 2476 c.c. era poco “sondata” dalla dottrina ed anche dalla giurisprudenza.

Riteneva tuttavia di avere buone ragioni per insistere nella richiesta cautelare in quanto ritenere compreso tale diritto tra le facoltà consentite dalla norma citata costituiva attuazione di un “principio più logico che giuridico: laddove non ci si fidi dell’individuazione del magazzino operata dall’amministratore (e resa pubblica col bilancio) l’unico “controllo” possibile lasciato al socio non – amministratore è quello fisico, costituito dalla classica conta degli articoli” allo scopo di determinarne il loro valore effettivo e attuale.

Nel caso specifico infatti il socio nutriva “dubbi ... sulla pertinenza delle spese della società” e sospettava “la distrazione di fondi sociali”.

In via subordinata proponeva che l’accoglimento della richiesta cautelare in questione prevedesse l’attribuzione a un soggetto terzo del potere di accedere al magazzino di SP per effettuare tale verifica.



A seguito di emissione del decreto di fissazione di udienza e di regolare notifica, si è costituita SELL PLAST concludendo per il rigetto del reclamo.

Ha esposto che i rapporti con il socio si erano deteriorati, tanto da avere indotto SP a licenziarlo per giusta causa, provvedimento che nonostante l'impugnazione della controparte, era stata confermata dal Giudice del Lavoro.

Vi era inoltre un contenzioso in essere in ordine alla richiesta di CHESSARI di risolvere il contratto di cessione delle quote sociali a suo tempo intercorso con l'altro socio RAMPINI.

In tale contesto, ad avviso della parte resistente, le iniziative del socio, caratterizzate da frammentarietà e discontinuità, erano da intendersi come strumenti di pressione ai danni della resistente.

In ogni caso ha negato la fondatezza delle pretese cautelari di CHESSARI.

Infatti ha precisato di avere consegnato al socio i documenti richiesti, nel corso dell'assemblea del 12 ottobre 2015.

La successiva richiesta (nel 2016) di un incaricato di CHESSARI di accedere ad altri documenti, nonostante la disponibilità di SP, non era stata poi coltivata.

Non sussisteva il pericolo nel ritardo atteso che CHESSARI aveva già avuto tutti i documenti inerenti la gestione durante la due diligence e nel corso dell'assemblea 12 ottobre 2015 e infine a luglio 2016.

Le richieste del socio erano state inoltre valutate con cautela tenuto conto della sua palese situazione di conflitto di interessi comprovata dall'assunzione da parte sua del ruolo di amministratore di una società che doveva essere considerata concorrente con S.P..

Erano poi inammissibili le richieste relative non a documenti esistenti ma da costituire *ad hoc*, finalizzate ad avere informazioni ulteriori sulla gestione, e ad effettuare l'accesso al magazzino che secondo la dottrina che si era occupata del tema, esulava dai poteri esercitabili dal socio con lo strumento dell'art. 2476 c.c..

Sentite le parti all'udienza del 10 marzo 2017, il Collegio fissava nuova udienza per consentire alla parte reclamante di formulare un elenco specifico dei documenti oggetto di richiesta cautelare e per consentire alla reclamata di prendere posizione sul punto, oltre che di verificare le modalità condivise di "oscuramento" dei dati che SP non intendeva rendere noti al socio.

All'udienza del 7 aprile 2017 CHESSARI depositava memoria contenente l'elenco dei documenti la cui consegna avrebbe consentito di ritenere soddisfatte le sue richieste cautelari.

La parte resistente ha svolto le sue contro deduzioni e il Collegio, all'esito, si è riservato di provvedere.

#### IN DIRITTO

Il reclamo presentato da Marcello CHESSARI non è fondato e va rigettato.

#### ***I fatti pacifici o documentati***

Prima di esaminare i motivi di reclamo è opportuno ricapitolare le circostanze di fatto che sono da ritenersi pacifiche ovvero provate documentalmente.

CheSSari detiene il 45% del capitale sociale di SP con la quale aveva instaurato un rapporto di lavoro dipendente, concluso con il suo licenziamento per giusta causa, intimato il 10 giugno 2015, impugnato dall'odierno reclamante e confermato dal Tribunale di Ivrea.

Il conflitto in essere con SP ha portato CHESSARI ad assumere l'incarico, che attualmente svolge, di amministratore della GREEN COAT s.r.l. il cui oggetto sociale è l'attività di "cromatura di qualsiasi oggetto in plastica".



Inoltre CHESSARI si è attivato per cedere la propria partecipazione in SP alla DL GROUP che svolge attività nel medesimo settore di SP (v. doc. 12 di p. convenuta). L'odierno reclamante aveva già avanzato richiesta ex art. 2476 c.c. e, come emerge dal doc.4 (parte convenuta), nel corso dell'assemblea del 12 ottobre 2015 erano stati consegnati all'avv. GROSSO che lo rappresentava, i documenti elencati nel verbale.

Con riferimento a quella annualità non risulta che CHESSARI si sia attivato per richiedere la documentazione indicata genericamente come mancante dal suo rappresentante (si veda il verbale di assemblea).

Inoltre, come si ricava dal punto 25 del ricorso di primo grado, CHESSARI ha confermato di avere inviato presso SP un professionista di sua fiducia (Vatteone) al preciso scopo, previamente concordato, di accedere ai documenti relativi all'annualità 2016 (l'accesso è stato effettuato il 21 luglio 2016).

La stessa parte ricorrente conferma che l'incontro si è interrotto per volontà di Vatteone che aveva ritenuto non accettabili le condizioni poste da SP per accedere ai documenti via via richiesti.

E' evidente, per quanto fin qui esposto, che non solo vi è una situazione di forte conflitto tra il socio CHESSARI e SP ma che l'odierno reclamante si è posto in una posizione di possibile conflitto di interessi con SP in quanto attuale amministratore di una società che svolge attività che ha importanti punti di interferenza e contatto con l'attività di SP (come dimostrato, ad esempio, dal doc.9 di parte convenuta) e in quanto aspirante cedente di quote alla DL GROUP, attuale concorrente di SP.

E' quindi giustificata, ad avviso del Collegio, la cautela in generale mostrata da SP nel fornire alcuni tipi di informazione al socio che attualmente si trova oggettivamente in una condizione tale da consentire la trasmissione a concorrenti o potenziali concorrenti di alcune informazioni ritenute sensibili da parte della titolare.

Come è noto l'art. 2476 II comma c.c. prevede che *"i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione"*.

Non sono previsti limiti all'accesso a tali informazioni da parte del socio che si trovi in una situazione di conflitto.

Tuttavia è innegabile che la società pur non potendo impedire al socio di avere le informazioni che ricadono nell'ambito dell'art. 2476 II comma c.c., può senz'altro legittimamente adottare le misure necessarie a contemperare il proprio interesse alla protezione di dati riservati con l'interesse del socio ad accedere ai documenti e alle notizie previste dalla legge.

E' opportuno precisare che solo in casi eccezionali, come quello in esame, si può configurare una situazione di contrasto di interessi tra la società e il socio a fini informativi, posto che in via generale la legittima protezione delle informazioni aziendali riservate riguarda i soggetti che siano effettivamente estranei rispetto alla compagine aziendale.

Nel caso di specie, tuttavia, per le ragioni che si sono precedentemente espone CHESSARI si trova oggettivamente nella condizione di trasferire, anche involontariamente, a terzi concorrenti dati che SP ha interesse a mantenere invece riservati.



Si deve inoltre osservare che non vi è sostanziale controversia sul diritto del socio e quindi di CHESSARI di accedere ai libri sociali e ai documenti relativi all'amministrazione, se non limitatamente alla facoltà, reclamata da SP, di fornire alcuni documenti privi di alcuni dati ritenuti "sensibili".

E' invece controversa l'estensione del diritto del socio ex art. 2476 c.c. con particolare riferimento ad altre informazioni richieste da CHESSARI che la parte resistente ritiene esorbitare i diritti di informazione quali si ricavano dalla norma citata.

Ritiene il Collegio che così delimitato l'oggetto della controversia cautelare, le pretese della parte reclamante siano infondate in quanto prive di fumus boni juris ovvero di pericolo nel ritardo.

La parte reclamante su sollecitazione del Collegio ha precisato, con la memoria 5 aprile 2017 a quali documenti o informazioni di SP intenda accedere.

La parte reclamante ha precisato le sue richieste e ha suddiviso le richieste in due gruppi.

La parte reclamata non contesta di essere tenuta a fornire i documenti da 1 a 9 e 11 e inoltre ha fatto presente di avere in concreto già consentito (nel 2016) al professionista della parte reclamante di venirne in possesso, come risulta dalla stessa allegazione contenuta nel ricorso introduttivo della fase cautelare.

Inoltre, in relazione ai documenti 10, 13 14, 15, 16 e 18 la parte convenuta ha ribadito la disponibilità, già espressa prima della instaurazione del procedimento cautelare, di fornire i documenti con i dati parzialmente oscurati, nei termini che risultano dal verbale del 7 aprile 2017 e che la parte reclamante ha mostrato di condividere.

Non vi è quindi effettiva controversia sul punto avendo le parti concordato sia sul diritto del reclamante di avere accesso ai documenti prima ricordati, sia sui dati che SP legittimamente può oscurare, mantenendo inalterata la qualità dell'informazione sul fatto gestionale come richiesta dal socio.

Come eccepito dalla parte reclamata e come accertato anche dal giudice della prima fase, rispetto a tale documentazione non è individuabile il pericolo nel ritardo che il ricorrente non ha delineato limitandosi a sostenere che si tratterebbe di pericolo da ritenersi sussistente "in re ipsa".

Il Collegio non concorda con l'interpretazione dell'art. 2476 c.c. offerta dalla parte reclamante.

La disposizione in esame su cui si fondano le pretese cautelari di CHESSARI si limita infatti a sancire i diritti informativi e di accesso del socio escluso dall'amministrazione, senza indicare la contemporanea esistenza di oggettive ragioni che caratterizzino come connotata da speciale urgenza qualsiasi richiesta del socio basata su questa norma.

Da ciò discende che quando tale diritto venga azionato, come nel caso in esame, con lo strumento cautelare sia a carico della parte che lo fa valere indicare, come in generale previsto per le azioni cautelari, quali siano le speciali ragioni di urgenza o l'irreparabilità del danno connesso alla necessità di disporre dei documenti o delle informazioni richieste con ordine interinale del Tribunale.

Le richieste cautelari di CHESSARI in ordine ai documenti come sopra individuati, incontestate da SP in ordine alla titolarità del diritto e incontestate dallo stesso reclamante quanto alle limitazioni poste da SP, in relazione ai documenti e informazioni in esame non possono essere accolte per difetto del requisito del pericolo nel ritardo.



Non sussiste invece il *fumus boni juris* in relazione agli altri documenti del gruppo 1 e precisamente:

12 documentazione bancaria e 17 “*altra documentazione contabile e fiscale (scontrini, ricevute fiscali, schede carburanti ecc.*”.

Documentazione bancaria

Osserva anzitutto il Collegio che le richieste della parte reclamante sono rimaste generiche, su questo punto, anche dopo il deposito della memoria esplicativa del 5 aprile.

La difesa CHESSARI ha ulteriormente precisato all’udienza di voler in tal modo conseguire la disponibilità degli estratti – conto bancari e le informazioni (anche queste indicate in modo assolutamente generico) in ordine agli impegni assunti da SP verso gli istituti di credito.

Osserva il Collegio che, oltre alla assoluta genericità della individuazione dei documenti di cui si chiede l’esibizione, la “documentazione bancaria” e in particolare gli estratti – conto dei conti correnti intestati alla società non rientra né nella definizione di “libri sociali” né di “documenti attinenti all’amministrazione”.

Infatti, a tutto concedere, la documentazione bancaria potrebbe forse essere ricondotta alla nozione di documento attinente all’amministrazione solo qualora venisse individuata anche una determinata e specifica scelta amministrativa della società dalla quale potrebbe essere derivata una corrispondente movimentazione bancaria (il che implicherebbe l’onere del socio di delimitare la sua richiesta di esibizione di documenti quantomeno in termini temporali).

A non diverse conclusioni, e per ragioni sovrapponibili, si deve giungere con riferimento alla non meno generica richiesta di ricevere informazioni sugli impegni assunti da SP verso gli istituti di credito.

“*altra documentazione contabile e fiscale (scontrini, ricevute fiscali, schede carburanti ecc.*”.

Anche con riferimento a questo gruppo di documenti valgono le considerazioni precedenti.

La richiesta è generica.

Essa è parzialmente coincidente con la categoria dei documenti enumerati sub 12, 13, 14, 15, 16 e 18 rispetto ai quali SP non ha contestato di essere tenuta all’esibizione con i limiti condivisi dalla parte reclamante e rispetto ai quali si è già valutata l’insussistenza del pericolo nel ritardo.

Per la restante parte la domanda è riferita a documenti che non rientrano nel concetto di “documenti attinenti l’amministrazione”.

Si tratta, in particolare, degli scontrini e ricevute fiscali genericamente indicate, senza alcuna specifica indicazione della inerenza a qualche concreto fatto di amministrazione oltre che del tutto privi di una delimitazione temporale (anche solo rispetto all’annualità 2016).

Documenti appartenenti al secondo gruppo della memoria di precisazioni 5 aprile 2017.

La domanda cautelare è in questo caso infondata per difetto di idoneo *fumus boni juris*.



I motivi sono gli stessi già evidenziati dal giudice della prima fase e ripresi dalla difesa SP nella memoria di costituzione nella presente fase, che il Collegio condivide

Il diritto di informazione del socio non coinvolto nell'amministrazione si estrinseca, secondo l'art. 2476 c.c., con l'accesso ai libri sociali che, per loro stessa natura, contengono le principali informazioni sulla gestione della società oltre che ai documenti relativi all'amministrazione e, più genericamente, a "notizie sullo svolgimento degli affari sociali".

E' possibile che in concreto il socio non sia in grado, attraverso tali documenti, di avere le notizie aggiornate su determinati "affari" posti in essere dalla società (già conclusi o in corso di perfezionamento ma non ancora espressi formalmente in uno dei libri sociali) ma in tal caso l'accesso all'informazione deve intendersi limitato, come eccepito dalla parte convenuta, a specifici fatti gestionali.

La richiesta di CHESSARI non è stata però formulata in questi termini.

Infatti la parte reclamante richiede alla S.P. di elaborare documenti *ad hoc* per soddisfare le sue esigenze informative finalizzate non ad avere notizie di fatti gestionali, ma valutazioni e giustificazioni sulle ragioni che hanno indotto la società a porre in essere determinati fatti di gestione ovvero a darne una determinata rappresentazione contabile nei libri sociali ai quali il socio ha accesso.

Si tratta di diritto di informazione che, così esercitato, esula i limiti posti dall'art. 2476 c.c..

Sono per questo prive di fumus le pretese della parte reclamante di ottenere da SP le elaborazioni e risposte alle domande di cui ai numeri: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18.

A ciò si deve aggiungere che le informazioni di cui ai punti da 1 a 3 dovrebbero poter essere ricavate autonomamente dal socio dall'esame dei libri sociali che SP non contesta di dover mettere a disposizione.

Con riferimento, invece, alle informazioni di cui ai punti 11: "*notizie e documenti circa il trasferimento del cespite "robot di taglio" oggi asseritamente in Repubblica Ceca presso COMPOSITE PLAST s.r.o.*" e 17 "*notizie e dettagli circa la convocazione ed l'assemblea che ha deliberato i compensi all'amministratore per €82.727: è stata convocata nel mese di ottobre 2015 e sono stati percepiti gli stessi compensi prima di detta assemblea*" si osserva quanto segue.

La parte reclamante, come si ricava dalla lettura combinata del ricorso della prima e della seconda fase, ha spiegato di avere interesse ad accedere ad alcune tra le molte informazioni richieste, in quanto ha espresso il timore che l'amministrazione della SP sia pregiudicata "*da atti illeciti di una certa gravità, già commessi ed innegabili*".

CHESSARI conferma di essere a conoscenza di alcuni fatti relativi all'amministrazione e che ritiene potenzialmente pregiudizievoli, tra i quali il trasferimento del macchinario in questione all'estero e oltre la (asserita) appropriazione di un emolumento più alto di quello deliberato dall'assemblea e alla convocazione del bilancio senza deposito di documentazione obbligatoria.

Deve quindi escludersi che l'odierno reclamante necessiti di una vera e propria informazione su questi fatti che, appunto, gli sono già noti.

Non è rinvenibile uno specifico interesse ad avere ulteriori generiche "notizie" su fatti già noti ritenuti rilevanti per la vita della società, avendo semmai tale richiesta ad oggetto, nuovamente, una domanda di giustificazione o di valutazione del fatto gestionale costituito dal trasferimento del macchinario.



Deve inoltre escludersi che il diritto di informazione del socio implichi anche un diritto di verifica dei dati gestionali e contabili attraverso un accesso fisico al magazzino per verificare se vi sia reale rispondenza tra quanto rappresentato contabilmente e quanto effettivamente presente in magazzino.

Si tratta anche in questo caso di una modalità di esercizio del diritto di informazione che esula dall'ambito dell'art. 2476 secondo comma c.c., pretendendo il socio, oltre all'accesso ai libri contabili e ai relativi documenti, anche di svolgere attività materiali di verifica della correttezza contabile del contenuto dei documenti.

Si osserva che, invece, ove la richiesta di ulteriori e non meglio specificate informazioni sia finalizzata a verificare se, come CHESSARI mostra di temere, siano state poste in essere attività illecite da parte degli amministratori di SP, appare evidente come la parte reclamante abbia azionato uno strumento cautelare e di controllo non appropriato.

Le eventuali esigenze di verifica dell'andamento dell'amministrazione come prospettate dalla parte attrice, che detiene il 45% del capitale sociale, ben possono essere soddisfatte con il diverso strumento dell'art. 2409 c.c. azionabile quando vi sia il *"fondato sospetto che gli amministratori, in violazione del loro doveri, abbiano compiuto irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società..."*.

In conclusione, dato atto che CHESSARI e SP concordano sul diritto della parte reclamante di ottenere i documenti 10, 13 14, 15, 16 e 18 della memoria 5 aprile 2017 e sul diritto di SP di eliminare dai documenti commerciali (quali ad esempi fatture e contratti) i dati ritenuti sensibili (quali ad esempio i prezzi praticati e i nomi dei clienti) le pretese della parte reclamante non possono essere accolte o per difetto di prova del pericolo nel ritardo ovvero di *fumus boni juris*.

#### **Le spese.**

Le spese, secondo il principio generale cui non vi sono qui ragioni per derogare, seguono la soccombenza e devono essere pertanto poste a carico di Marcello CHESSARI.

Il credito per le spese di lite sorge al momento della loro liquidazione da parte del giudice, ed essa deve essere pertanto effettuata sulla base delle norme in tale momento vigenti e quindi ex art. 9 comma 2 D.L. n.1/2014 come convertito, e in base al DM 10 marzo 2014, n.55.

Tali spese, in difetto di pattuizione tra la parte vittoriosa e il suo difensore, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminato basso) e degli effetti della decisione, del numero e dell'importanza delle questioni trattate oltre che del pregio dell'opera prestata si liquidano per il presente grado:

fase di studio €875;

fase introduttiva €740;

fase istruttoria €800;

fase decisoria €1.620;

e così in totale €4.035, oltre successive occorrenze, rimborso forfetario in misura del 15% ex art.2 DM n.55/2014, c.p.a. ex art. 11 legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Inoltre, ex art.13 comma 1 quater Legge 24 dicembre 2012, n.228 la parte reclamante deve essere dichiarata tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a titolo di contributo unificato (nel caso in esame pari a €147).

PER QUESTI MOTIVI



Il Tribunale, visto l'art. 669 terdecies c.p.c.;

RIGETTA

- 1) Il reclamo proposto da Marcello CHESSARI avverso il provvedimento emesso dal Tribunale in data 20 gennaio 2017;
  - 2) Dichiaro tenuto e condanna il reclamante a rimborsare a SELL - PLAST s.r.l. le spese della presente fase, liquidate in €4.035, oltre successive occorrenze, rimborso forfetario in misura del 15% ex art.2 DM n.55/2014, c.p.a. ex art. 11 legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa;
  - 3) Dichiaro Marcello CHESSARI tenuto a versare l'importo previsto dall'art.13 comma 1 quater Legge 24 dicembre 2012, n.228.
- Così deciso in Torino, all'esito della camera di consiglio in data 7 aprile 2017  
Il Presidente relatore

Il Presidente  
*dr. Maria Cristina Contini*

